THE PARTY OF THE P

pletamente cieco, condannato per le sue politiche. »

Marsengo Bastia, sotto-segretario di Stato per erno. Questo Medardo Cancellieri fu manda domicilio coatto perchè oltre ad espetato come anarchico propagandista. E fu idato a domicilio coatto non in un'isola, in un luogo dove poteva stare abbastanza e appunto perchè, per sentimento di uman, il Governo aveva riconosciuto che le sue oltà visive erano molto indebolite e do a quindi avere uno speciale trattamento. In seguito, essendoglisi le facoltà visive ebolite anche di più, ed avendo egli tebuona condotta, il Governo l'ha ammesso ibertà condizionale.

Credo che di più non possa pretendere orevole interrogante.

Presidente. Onorevole Valeri... /aleri. Mi dichiaro sodisfatto.

residente. Viene ora l'interrogazione che onorevoli Socci, Gattorno, Pansini, Va-Budassi, Mazza, Garavetti, Rampoldi e zilai hanno rivolto ai ministri dell'interno grazia e giustizia, « per sapere se inlano uniformarsi ad un recente parere Consiglio di Stato in seguito al nuovo dente della chiesa di Sant'Andrea delle te, ove la bandiera nazionale fu respinta racciata. »

Onorevole Valeri, non essendo presenti onorevoli Socci, Gattorno e Pansini, vuol are Lei su queste interrogazioni? Voci. C'è Budassi.

udassi. Io sono pronto.

lonardi, sotto-segretario di Stato per la grazia e izia. Chiedo di parlare.

residente. Parli.

sonardi, sotto segretario di Stato per la grazia stizia. Mi spiace che questa interrogae sia venuta, con meraviglia mia e, credo, camera, così repentinamente, perchè è e ultime inscritte nell'ordine del giorno; trattandosi di una di quelle interrogatalle quali il Governo deve essere sempre to a rispondere, darò alla meglio quelle mazioni che sono in grado di dare agli evoli interroganti.

a notizia data dalla stampa sul parere Jonsiglio di Stato, in merito alla quee che ci occupa, non è interamente cone al vero. Il quesito che il ministro di a e giustizia e quello degli interni avevano sottoposto al Consiglio di Stato, era il seguente: se convenisse, in conformità a precedenti istruzioni del Ministero di grazia e giustizia distinguere, di fronte alle pretese delle Autorità ecclesiastiche, le bandiere appartenenti ai corpi costituiti e dipendenti dal Governo, dalle Provincie e dai Comuni, da quelle appartenenti ad associazioni private, riconoscendo nelle prime quella rappresentanza dell'Autorità e del prestigio dello Stato, (Benissimo!) dinanzi a cui dovesse l'Autorità ecclesiastica inchinarsi ed astenersi dal sollevare qualsiasi opposizione, qualsiasi conflitto. (Benissimo!) A riguardo delle seconde, non pareva al Ministero che lo Stato potesse intervenire, per imporre ai ministri del culto la loro ammissione nelle chiese: pareva al Ministero che l'attuale nostra politica ecclesiastica, informata a quel principio di indipendenza della Chiesa dallo Stato che suggerì le disposizioni della legge delle guarentigie, non consentisse di prendere provvedimenti coercitivi al riguardo.

Il Consiglio di Stato, con un parere che, mi preme dirlo immediatamente, è molto studiato e sapiente, non ritenne che questa distinzione si potesse fare, unicamente per il motivo che le nostre leggi non parlano della bandiera nazionale, se non quando si tratta dello stendardo reale, di quello dei principi reali e della bandiera dell'esercito e della marina militare e mercantile. Dinanzi a questa lacuna delle nostre leggi parve al Consiglio di Stato che il fare distinzioni fra bandiere nazionali pubbliche e private non fosse conveniente ed opportuno, e ritenne che tutte le bandiere così di corpi costituiti come di associazioni private debbano essere considerate alla stessa guisa di fronte alle pretese della Chiesa, ma dichiarava illegittimo e punibile nell'autorità ecclesiastica soltanto il rifiuto della bandiera nazionale perchè tale, non quello che fosse giustificato da ragioni speciali da esaminarsi di volta in volta e secondo l'intenzione dei ministri del culto. Ciò però toglieva la possibilità al Governo di dare alle autorità dipendenti istruzioni chiare e precise e quali sono necessarie specialmente quando si tratta di accompagnamenti funebri, nei quali il duolo privato e pubblico vince qualsiasi altro sentimento, e non vi deve essere nulla che turbi la solennità del rito. (Bravo!)

Il parere del Consiglio di Stato, se fosse